

COMUNE DI OYACE

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE D'OYACE

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 19/03/2014

### OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì diciannove, del mese di marzo, alle ore 14 e minuti 30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOMAINE Remo	<i>Sindaco</i>	P	
FAVRE Sandro	<i>Vice Sindaco</i>	P	
CHENAL Fabrizio Ernesto	<i>Assessore</i>	P	
CHENAL Gilberto	<i>Assessore</i>	P	
LANDRY Leone	<i>Assessore</i>	P	
CHENAL Arturo	<i>Consigliere</i>	P	
DOMAINE Erika	<i>Consigliere</i>	P	
FAVRE Angelo	<i>Consigliere</i>	P	
FAVRE Piero	<i>Consigliere</i>		G
CHENAL Massimo	<i>Consigliere</i>	P	
PETHEY Ester Gilio	<i>Consigliere</i>	P	
PETITJACQUES Marina	<i>Consigliere</i>	P	
PETHEY Roberto	<i>Consigliere</i>	P	
<b>Totale</b>		<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale VICQUERY Sergio .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig DOMAINE Remo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L.

214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse

equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 23.500,00
Cura del verde pubblico	€ 8.550,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 30.200,00
Sgombero neve	€ 7.700,00
Servizi di polizia locale	€ 12.500,00
Servizio di protezione civile	€ 2.500,00
<i>TOTALE</i>	€ 84.950,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità di iscrivere le esenzioni e riduzioni previste nel regolamento TARI, in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione,
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, a cui sono stati aggiunti i costi sostenuti dal Comune, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
- è possibile introdurre, tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", una componente di costo legata alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti, utilizzando i sistemi di misurazione del volume introdotti sia per gli utenti domestici sia per quelli non domestici dalla Comunità montana Grand Combin in qualità di gestore del servizio di raccolta;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che la Comunità montana Grand Combin in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti, in considerazione del fatto che tutti gli utenti del subAto Grand Combin usufruiscono dello stesso servizio di raccolta, ha ripartito i costi in modo tale da consentire l'applicazione di una tariffa uguale a tutti i Comuni del comprensorio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

#### **Utenza domestiche**

	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA</b>
<b>Famiglie di 1 componente</b>	€ 0,58	€ 8,34
<b>Famiglie di 2 componenti</b>	€ 0,68	€ 19,45
<b>Famiglie di 3 componenti</b>	€ 0,75	€ 25,01

<b>Famiglie di 4 componenti</b>	€ 0,80	€ 30,56
<b>Famiglie di 5 componenti</b>	€ 0,86	€ 40,28
<b>Famiglie di 6 o più componenti</b>	€ 0,90	€ 47,23
<b>Superfici domestiche accessorie</b>	€ 0,58	-

*Utenza NON domestiche*

	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>	<b>TARIFFA TOTALE</b>
	<b>Euro/m<sup>2</sup></b>	<b>Euro/m<sup>2</sup></b>	<b>Euro/m<sup>2</sup></b>
<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	€ 0,33	€ 0,13	€ 0,46
<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	€ 0,52	€ 0,20	€ 0,72
<b>Esposizioni, autosaloni</b>	€ 0,29	€ 0,11	€ 0,40
<b>Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc</b>	€ 0,50	€ 0,19	€ 0,69
<b>Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed &amp; breakfast, affittacamere, case vacanze (residence)</b>	€ 0,53	€ 0,20	€ 0,73
<b>Alberghi</b>	€ 0,59	€ 0,23	€ 0,82
<b>Case di cura e riposo</b>	€ 0,65	€ 0,25	€ 0,90
<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	€ 0,73	€ 0,28	€ 1,01
<b>Banche ed istituti di credito, poste</b>	€ 0,38	€ 0,15	€ 0,53
<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>	€ 0,72	€ 0,28	€ 1,00
<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	€ 0,98	€ 0,37	€ 1,35
<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	€ 0,68	€ 0,26	€ 0,94
<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	€ 0,75	€ 0,29	€ 1,04
<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	€ 0,59	€ 0,23	€ 0,82
<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	€ 0,71	€ 0,27	€ 0,98
<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	€ 3,10	€ 1,16	€ 4,26
<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	€ 2,34	€ 0,88	€ 3,22
<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	€ 1,53	€ 0,57	€ 2,10
<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	€ 1,67	€ 0,63	€ 2,30
<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>	€ 3,88	€ 1,45	€ 5,33
<b>Discoteche, night club</b>	€ 1,05	€ 0,40	€ 1,45
<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	€ 0,39	€ 0,13	€ 0,52

Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti € 0,027/litro

Il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU/TASI</b>	Acconto (50%)	16 giugno 2014
	Saldo (50%)	16 dicembre 2014
<b>TARI</b>	Acconto	16 marzo 2015
	Saldo	16 aprile 2015

VISTO che in data odierna si provvederà con successiva deliberazione all'approvazione dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI)

VISTA la legge regionale 54/98;

VISTO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale

All'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

#### **DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati eccetto immobili di categoria C2 e C6 ed aree edificabili	7,8 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati di categoria C2 e C6	6,5 per mille



Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6‰ riservato esclusivamente allo Stato
--	--

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200 ;
2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Aliquota per abitazione e relative pertinenze date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino quale abitazione principale dichiarata come tale ai fini IMU – (una sola unità immobiliare e relative pertinenze)	0,8 per mille

1. di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 5,89 per cento.

#### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) a copertura del 95% dei costi e di assicurare la copertura del 5% con risorse diverse dai proventi della TARI;

### 3. Utenza domestiche

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
Famiglie di 1 componente	€ 0,58	€ 8,34
Famiglie di 2 componenti	€ 0,68	€ 19,45
Famiglie di 3 componenti	€ 0,75	€ 25,01
Famiglie di 4 componenti	€ 0,80	€ 30,56
Famiglie di 5 componenti	€ 0,86	€ 40,28
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,90	€ 47,23
Superfici domestiche accessorie	€ 0,58	-

### 4Utenze NON domestiche

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,33	€ 0,13	€ 0,46
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,52	€ 0,20	€ 0,72
Esposizioni, autosaloni	€ 0,29	€ 0,11	€ 0,40
Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc	€ 0,50	€ 0,19	€ 0,69
Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze (residence)	€ 0,53	€ 0,20	€ 0,73
Alberghi	€ 0,59	€ 0,23	€ 0,82
Case di cura e riposo	€ 0,65	€ 0,25	€ 0,90
Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,73	€ 0,28	€ 1,01
Banche ed istituti di credito, poste	€ 0,38	€ 0,15	€ 0,53
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,72	€ 0,28	€ 1,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,98	€ 0,37	€ 1,35
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,68	€ 0,26	€ 0,94
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,75	€ 0,29	€ 1,04
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,59	€ 0,23	€ 0,82
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,71	€ 0,27	€ 0,98
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,10	€ 1,16	€ 4,26
Bar, caffè, pasticceria	€ 2,34	€ 0,88	€ 3,22
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,53	€ 0,57	€ 2,10
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,67	€ 0,63	€ 2,30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,88	€ 1,45	€ 5,33
Discoteche, night club	€ 1,05	€ 0,40	€ 1,45
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,39	€ 0,13	€ 0,52

- ⇒ **Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti € 0,027/litro**  
**il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri**

**4. UtENZE soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

**5. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, limitatamente alla parte variabile, le seguenti riduzioni della TARI:**

- a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, limitatamente alle unità che, a causa della loro ubicazione, non risultino raggiungibili e quindi utilizzabili in parte dell'anno, per un periodo temporale pari ad almeno tre mesi consecutivi
- b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- c) del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007.

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU/TASI</b>	Acconto (50%)	16 giugno 2014
	Saldo (50%)	16 dicembre 2014
<b>TARI</b>	Acconto	16 marzo 2015
	Saldo	16 aprile 2015

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il mese di giugno 2014;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL PRESIDENTE**  
F.to DOMAINE Remo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VICQUERY Sergio

---

**PARERI**

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VICQUERY Sergio

In ordine alla regolarità tecnica

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VICQUERY Sergio

ordine alla regolarità contabile  
e attestazione della copertura finanziaria.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VICQUERY Sergio

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.oyace.ao.it](http://www.comune.oyace.ao.it) (art. 32 L.69/2009) dal 26/03/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Lì 26/03/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VICQUERY Sergio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione **26/03/2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VICQUERY Sergio

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 26/03/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( VICQUERY Sergio )